

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2667/2000 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2000

relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

(GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio del 10 dicembre 2001	L 327	3	12.12.2001
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003	L 245	16	29.9.2003
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 2068/2004 del Consiglio del 29 novembre 2004	L 358	2	3.12.2004
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio del 27 febbraio 2006	L 65	5	7.3.2006
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 1756/2006 del Consiglio del 28 novembre 2006	L 332	18	30.11.2006

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 2667/2000 DEL CONSIGLIO****del 5 dicembre 2000****relativo all'agenzia europea per la ricostruzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'assistenza a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stata fornita prevalentemente nell'ambito del regolamento (CE) n. 1628/96 ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1628/96 aveva creato l'agenzia europea per la ricostruzione.
- (3) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000 ⁽⁴⁾ (CARDS), che fornisce un quadro giuridico unificato per l'assistenza comunitaria a questi paesi e abroga il regolamento (CE) n. 1628/96.
- (4) Occorre pertanto riprendere in un nuovo regolamento, adeguandolo al regolamento (CE) n. 2666/2000 (CARDS) e apportando nel contempo le necessarie modifiche, le disposizioni relative alla creazione e al funzionamento dell'agenzia europea per la ricostruzione.
- (5) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha sottolineato che l'agenzia europea per la ricostruzione, come autorità incaricata dell'attuazione del futuro programma CARDS, deve poter sfruttare tutto il suo potenziale per conseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999.
- (6) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1*Articolo 1*

1. La Commissione può delegare a un'agenzia i seguenti compiti:
 - i) l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2666/2000, a favore della ►**M3** Serbia e Montenegro ◀ e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

⁽¹⁾ Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2454/1999 (GU L 299 del 20.11.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

▼M1

ii) l'attuazione dell'assistenza comunitaria decisa dalla Commissione sulla base di altri strumenti disponibili per i paesi in oggetto. In tali casi la Commissione agirà ai sensi delle disposizioni dei regolamenti pertinenti e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) e h), del presente regolamento non saranno applicabili.

2. A tal fine è istituita l'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata «agenzia», con l'obiettivo di attuare l'assistenza comunitaria di cui al paragrafo 1.

▼B*Articolo 2*

1. Nei limiti delle sue competenze ed ai sensi delle decisioni adottate dalla Commissione, l'agenzia svolge i seguenti compiti per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 1, secondo comma:

a) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione le informazioni riguardanti:

i) i danni di guerra, le esigenze connesse alla ricostruzione e al ritorno dei profughi e degli sfollati, nonché le azioni intraprese al riguardo dai governi, dalle autorità locali e regionali e dalla comunità internazionale;

ii) le necessità più urgenti delle popolazioni interessate, tenendo conto degli spostamenti avvenuti e delle possibilità di ritorno di tali popolazioni;

iii) i settori e le zone geografiche prioritari in cui è necessaria un'assistenza urgente della comunità internazionale;

b) elaborare, secondo gli orientamenti indicati dalla Commissione, progetti di programmi per la ricostruzione della ►**M1** ►**M3** Serbia e Montenegro ◄ e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia ◄ e il ritorno dei profughi e degli sfollati;

c) attuare l'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1, per quanto possibile in collaborazione con la popolazione locale e avvalendosi, ogniqualvolta ciò sia necessario, di operatori selezionati mediante gara d'appalto. A tal fine, l'agenzia può essere incaricata dalla Commissione di compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dei programmi di cui alla lettera b), in particolare:

i) stesura della descrizione delle prestazioni;

ii) preparazione delle gare d'appalto e valutazione delle offerte;

iii) firma dei contratti;

iv) conclusione di convenzioni di finanziamento;

v) aggiudicazione dei contratti ai sensi del presente regolamento;

vi) valutazione dei progetti di cui alla lettera b);

vii) controllo dell'esecuzione dei progetti di cui alla lettera b);

viii) pagamenti.

2. Il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 è informato dell'esecuzione dei compiti elencati al paragrafo 1. Esso adotta, se del caso, raccomandazioni che sono trasmesse alla Commissione e comunicate al comitato CARDS istituito dall'articolo 10, del regolamento (CE) n. 2666/2000.

3. Fatte salve le operazioni eventualmente cofinanziate nell'ambito delle competenze delegate all'agenzia a norma dell'articolo 1, l'agenzia può eseguire programmi di ricostruzione, di ripristino della società civile e dello stato di diritto e di assistenza al ritorno dei profughi e degli sfollati su incarico degli Stati membri e di altri donatori, specie nel-

▼B

l'ambito della cooperazione instaurata dalla Commissione con la Banca mondiale, le istituzioni finanziarie internazionali e la Banca europea per gli investimenti (BEI).

I programmi vengono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ai finanziamenti devono provvedere integralmente gli altri donatori;
- b) i finanziamenti devono coprire anche le spese di funzionamento dei programmi;
- c) la durata deve essere compatibile con il termine stabilito all'articolo 14 per lo scioglimento dell'agenzia.

4. La Commissione può inoltre incaricare l'agenzia del controllo, della valutazione e della revisione finanziaria delle decisioni riguardanti il sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2000 ⁽¹⁾.

▼M4

5. La Commissione può affidare all'agenzia l'attuazione degli aiuti intesi a sostenere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota nel quadro del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione ⁽²⁾.

▼B*Articolo 3*

L'agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'agenzia è un organismo senza scopo di lucro.

L'agenzia può istituire centri operativi dotati di una notevole autonomia di gestione.

I servizi generali dell'agenzia sono situati presso la sua sede, a Salonicco.

Articolo 4

1. L'agenzia ha un consiglio direttivo composto da un rappresentante per ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione.

2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dai rispettivi Stati membri, che li designano in base alle qualifiche e all'esperienza pertinenti in funzione delle attività dell'agenzia.

3. Il mandato dei rappresentanti ha una durata di trenta mesi.

4. Il consiglio direttivo è presieduto dalla Commissione. Il presidente non partecipa al voto.

5. La BEI designa un osservatore senza diritto di voto.

6. Il consiglio direttivo adotta il suo regolamento interno.

7. In seno al consiglio direttivo, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione dispongono di un voto ciascuno.

Le decisioni del consiglio direttivo sono adottate alla maggioranza dei due terzi.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.

▼B

8. Il consiglio direttivo stabilisce all'unanimità il regime linguistico dell'agenzia.

9. Il presidente convoca il consiglio direttivo ogniqualvolta ciò sia necessario e almeno una volta per trimestre, nonché su richiesta del direttore dell'agenzia o di un numero di membri pari almeno alla maggioranza semplice.

10. Il direttore informa il consiglio direttivo sul quadro strategico, sul programma pluriennale e sul programma d'azione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2666/2000 nel quale si iscrive l'assistenza comunitaria alla ►**M1** ►**M3** Serbia e Montenegro ◀ e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia ◀, nonché sull'elenco dei progetti da attuare.

11. Il direttore riferisce regolarmente al consiglio direttivo sullo stato di esecuzione dei progetti. Il consiglio direttivo può in tale occasione approvare raccomandazioni relative:

- a) alle condizioni di attuazione e di corretta esecuzione dei progetti;
- b) all'eventuale adeguamento dei progetti in corso di esecuzione;
- c) ai singoli progetti aventi un carattere particolarmente sensibile.

12. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio direttivo sul funzionamento e sulle attività dei centri operativi istituiti a norma dell'articolo 3. Il consiglio direttivo può approvare raccomandazioni a tale proposito.

13. Su proposta del direttore, il consiglio direttivo decide:

- a) le modalità di valutazione dell'attuazione e della corretta esecuzione dei progetti;
- b) le proposte di programmi degli altri donatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che l'agenzia potrebbe attuare;
- c) la definizione, insieme all'autorità provvisoria responsabile dell'amministrazione del Kosovo, del quadro contrattuale pluriennale per l'attuazione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2666/2000;
- d) la presenza nel consiglio direttivo, in veste di osservatori, di rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni che affidano all'agenzia l'esecuzione dei loro programmi;
- e) l'istituzione di nuovi centri operativi a norma dell'articolo 3, secondo comma.

▼M2

14. Il consiglio direttivo adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

15. L'agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

▼B*Articolo 5*

1. Il direttore dell'agenzia è nominato dal consiglio direttivo su proposta della Commissione per un periodo di trenta mesi. Si può porre fine al suo incarico secondo la stessa procedura.

Al direttore sono attribuite le seguenti mansioni:

- a) preparazione del progetto di programma d'azione annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2666/2000 e sua attuazione;

▼B

- b) preparazione e organizzazione dei lavori del consiglio direttivo e informazione periodica di quest'ultimo;
- c) informazione del consiglio direttivo riguardo agli avvisi di gara, agli appalti e ai contratti;
- d) amministrazione corrente dell'agenzia;

▼M2

- e) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia;

▼B

- f) preparazione e pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento;
 - g) gestione di tutte le questioni relative al personale;
 - h) esecuzione delle decisioni del consiglio direttivo e degli orientamenti definiti per le attività dell'agenzia.
2. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio direttivo e partecipa alle sue riunioni.
 3. Il direttore è il rappresentante legale dell'agenzia.
 4. Il direttore esercita i poteri di autorità avente potere di nomina.
 5. Il direttore presenta al Parlamento europeo una relazione trimestrale sull'attività dell'agenzia.

Articolo 6

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia devono essere oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell'agenzia, che comprende la tabella dell'organico.
2. Nel bilancio dell'agenzia le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate dell'agenzia comprendono, fatte salve altre risorse, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, i pagamenti per servizi prestati, nonché fondi provenienti da altre fonti.
4. Il bilancio contiene anche precisazioni sui fondi destinati dai paesi beneficiari stessi a progetti che usufruiscono dell'assistenza finanziaria dell'agenzia.

▼M2*Articolo 7*

1. Ogni anno, il consiglio direttivo adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio direttivo trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.
2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
3. La Commissione esamina lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità che ha individuato e degli orientamenti finanziari globali relativi all'assistenza comunitaria per la ricostruzione de Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario all'assistenza comunitaria a favore di Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, essa fissa il contributo annuo indicativo per il bilancio dell'Agenzia.

▼M2

4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

6. Il consiglio direttivo adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

7. Il consiglio direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio direttivo entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

8. Per motivi di trasparenza del bilancio, i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea sono iscritti a parte tra le entrate dell'Agenzia. Quanto alle spese, le spese amministrative e quelle riguardanti il personale sono chiaramente distinte dai costi operativi dei programmi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 8

1. Il direttore è preposto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1º marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio direttivo.

5. Al più tardi il 1º luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. Il consiglio direttivo formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 46, paragrafo

▼M2

3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

Articolo 9

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

▼B*Articolo 10*

Il personale dell'agenzia è soggetto alle norme e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio direttivo, d'intesa con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

Il personale dell'agenzia comprende un numero rigorosamente limitato di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento delle funzioni direttive. Il resto del personale è composto da altri agenti assunti dall'agenzia per una durata strettamente legata alle sue necessità.

Articolo 11

Il centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea presta, in linea di massima, i servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'agenzia.

Articolo 12

Il consiglio direttivo decide in merito all'adesione dell'agenzia all'accordo interistituzionale sulle inchieste interne dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Esso adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento di dette inchieste interne.

Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere, all'occorrenza, a verifiche in loco presso i beneficiari dei fondi dell'agenzia e gli intermediari che li distribuiscono.

Articolo 13

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

▼B

membri, qualsiasi danno cagionato dall'agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'agenzia è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell'agenzia.

▼M2*Articolo 13 bis*

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾ si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Il consiglio direttivo adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione ⁽²⁾.

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

▼M3*Articolo 14*

Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione riferisce al Consiglio in merito al futuro del mandato dell'Agenzia. Eventuali proposte di proroga del mandato dell'Agenzia oltre il 31 dicembre 2006 dovrebbero essere sottoposte dalla Commissione al Consiglio entro il 31 marzo 2006.

Articolo 15

La Commissione può delegare all'Agenzia l'attuazione dell'assistenza comunitaria decisa a favore della Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/96.

▼B*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al ►**M5** 31 dicembre 2008 ◄.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 16.